



REP. 24/2024

CONVENZIONE AI SENSI ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

TRA

Società della Salute Fiorentina Sud Est (di seguito denominata “Ente”), con sede legale in Piazza della Vittoria 1, 50012 Bagno a Ripoli (FI), CF 94297490487 e P.IVA 07179170480, nella persona del Direttore Simone Naldoni, domiciliato per la sua carica nella suddetta sede, avente i poteri per il presente atto, come da provvedimento di conferimento di incarico (Decreto del Presidente n. 1 del 30/05/2024)

E

Università degli Studi di Firenze (di seguito denominata “Università”), con sede in Piazza San Marco 4, 50121 Firenze, CF e P.IVA 01279680480, nella persona della Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, in qualità di rappresentante legale, domiciliata per la sua carica nella suddetta sede, avente i poteri per il presente atto

PREMESSO

- che l’art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che *le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;*
- che l’Università degli Studi di Firenze con Decreto Rettorale n. 1033 del 23 agosto 2022 (Prot. n. 175567/2022) ha adottato il proprio Regolamento in materia di incarichi di insegnamento, che agli artt. 11 e 12 disciplina le modalità di conferimento diretto ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010;
- che è comune volontà e preminente interesse delle parti sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci, per attività di insegnamento;
- che ciascun Dipartimento, verificata l’impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con professori e ricercatori ad esso afferenti, procede all’individuazione degli insegnamenti da impartire e delle specifiche competenze professionali da acquisire mediante affidamento o contratto;
- che l’Ente ritiene di preminente interesse, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, anche valorizzare la partecipazione del proprio personale, in quanto esperti di alta qualificazione, all’attività di insegnamento presso i corsi dell’Ateneo nell’ambito delle discipline delle scienze politiche e sociali;

- che l'Ente rientra tra quelli previsti all'articolo 23 comma 1 della legge n. 240/2010, sopra richiamato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Le parti convengono di addivenire a un rapporto stabile di collaborazione finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (da ora in avanti "esperto") dipendenti dell'Ente.

Art. 3

Le parti convengono che le attività di cui al precedente art. 2 saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle procedure e delle normative interne dell'Università e dell'Ente.

Art. 4

L'esperto è individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento al quale afferisce l'insegnamento oggetto del contratto.

La delibera adottata dal Dipartimento:

- dà conto delle motivazioni della scelta e della alta qualificazione scientifico professionale dell'esperto;
- indica se il contratto da stipulare è a titolo gratuito o oneroso;
- ove sia a titolo oneroso, indica i fondi sui quali grava il costo del contratto (ivi comprese le coperture assicurative di cui al successivo art. 5).

Qualsiasi onere da essa derivante è ad esclusivo carico del Dipartimento proponente.

La delibera, completa dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (ove il contratto sia a titolo oneroso), è trasmessa alla Rettrice che provvede alla stipula del contratto.

Il contratto ha la durata di un anno accademico e può essere rinnovato annualmente, previa valutazione positiva, per non più di quattro anni. In ogni caso devono essere garantite tutte le attività correlate all'anno accademico per il quale è stipulato il contratto.

Art. 5

Il Dipartimento provvede alle coperture assicurative di legge per il titolare del contratto che, in quanto tale, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il titolare del contratto è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il titolare del contratto è tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in

relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

Art. 6

La presente convenzione, decorrente dall'anno accademico 2024/2025, ha la durata di 3 (tre) anni accademici ed è rinnovabile espressamente per un uguale periodo, previa delibera dei competenti organi.

La presente convenzione può essere rescissa prima dell'inizio di ogni anno accademico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro il mese di marzo.

Art. 7

Le Parti stabiliscono che ogni eventuale controversia che dovesse scaturire dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione venga risolta amichevolmente.

In caso di mancato accordo sarà competente per la definizione delle controversie il Foro di Firenze.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 4 dell'allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, viene redatta e sottoscritta in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine. Il tributo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze che lo assolve in modalità virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Università degli Studi di Firenze

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Il Direttore
Dr. Simone Naldoni